Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "N. SAURO"
Via N. Sauro,135 20861 Brugherio (MB) Tel 039/2873466 –
Fax 039/2873478 - C.F.94581320150- Cod.mecc..MBIC8AL00P
email: mbic8al00p@istruzione.it - pec: mbic8al00p@pec.istruzione.it
sito web: http://www.icsauro-brugherio.edu.it

REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA SCUOLA

VISTO il Regolamento UE 2024/1689, ed in particolare l'art. 4 secondo il quale "I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO nella seduta del 14/02/2026 con Delibera n. 2, emana il seguente Regolamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica al fine di promuovere un impiego etico, consapevole e sicuro delle tecnologie emergenti in ambito didattico e amministrativo.

2. Gli obiettivi del regolamento sono:

- garantire la tutela dei dati personali e della sicurezza digitale di studenti, personale e famiglie;
- favorire un utilizzo responsabile e trasparente dell'IA nella didattica, nella ricerca e nella gestione scolastica;
- promuovere la formazione permanente del personale docente e ATA;
- prevenire rischi legati a plagio, manipolazione, discriminazione algoritmica e dipendenza cognitiva;
- assicurare la supervisione umana in ogni processo di apprendimento o decisione supportata da IA.

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- Intelligenza Artificiale (IA): qualsiasi sistema informatico progettato per generare output come testi, immagini, video, dati o decisioni basate su modelli di apprendimento automatico, linguistico o predittivo;
- Agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
- Strumenti di IA: software, piattaforme e applicazioni che utilizzano algoritmi di apprendimento (machine learning), modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) o generazione di contenuti multimediali;

- Deployer: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA per attività scolastiche o amministrative;
- Referente per l'IA: figura designata dal Dirigente Scolastico per coordinare la strategia d'Istituto sull'intelligenza artificiale, in collaborazione con il Team per l'innovazione digitale e il DPO.

Art. 3 – Principi generali

1. L'uso dell'IA deve rispettare i principi di:

- trasparenza, equità, sicurezza e privacy;
- inclusione e non discriminazione, evitando bias algoritmici;
- umanità della decisione educativa, secondo cui nessun sistema automatizzato può sostituire il giudizio professionale del docente;
- proporzionalità e finalità educativa, garantendo che ogni uso dell'IA sia coerente con il PTOF e il Patto Educativo di Corresponsabilità.

2. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti, alle famiglie e a eventuali collaboratori esterni.

Art. 4 – Riferimenti normativi

1. Il regolamento si fonda su:

- **D.M. 9 agosto 2025, n. 166** - Decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, concernente l'implementazione di un servizio digitale in materia di intelligenza artificiale nell'ambito della piattaforma unica di cui all'articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112;
- **Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche** - allegate al D.M. 9 agosto 2025, n. 166;
- **Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)** - Regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale;
- **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;

TITOLO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E COMPETENZE

Art. 5 – Referente d'Istituto per l'Intelligenza Artificiale

Il Dirigente Scolastico nomina un Referente per l'Intelligenza Artificiale, con compiti di:

- coordinare la pianificazione delle attività sull'IA nel PTOF;
- supportare docenti e personale ATA nell'uso degli strumenti approvati;
- collaborare con il DPO per la valutazione d'impatto (IA Impact Assessment) e con l'RSPP per l'aggiornamento del DVR;
- curare la formazione interna e il raccordo con il Ministero e i soggetti accreditati;

Art. 6 – Pianificazione nel PTOF

Ogni istituzione scolastica integra nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) una sezione dedicata alla Strategia di adozione dell'IA, che specifichi:

- finalità educative e organizzative;
- strumenti e piattaforme utilizzati;
- azioni di formazione e monitoraggio;
- modalità di tutela dei dati e responsabilità operative.

TITOLO III – USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Art. 7– Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte dei docenti

1. Il pensiero del docente e dei docenti è prioritario rispetto a qualsiasi interpretazione ed elaborazione svolta dallo strumento IA. Pertanto, il suo utilizzo nella docenza e nelle funzioni ad essa correlate deve essere calibrato e scelto in un'ottica pragmatica e nella cornice della deontologia professionale.
2. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
3. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione del docente.
4. Non è consentito l'utilizzo dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.
5. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.
6. L'utilizzo deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
7. Il docente mette in atto tutti i dispositivi a sua disposizione per evitare l'utilizzo improprio dello strumento IA da parte degli alunni.
8. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
9. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.
10. Ogni piattaforma di IA utilizzata a fini didattici deve essere approvata dal Collegio dei Docenti, previo parere del DPO sulla conformità al GDPR.

Art. 8 – Uso dell'Intelligenza Artificiale per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR), sulla sicurezza dei dati e della struttura informatica.
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli alunni o sul personale, senza supervisione umana.
3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona

fisica che ha utilizzato lo strumento.

5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

Art. 9 – Formazione del personale

1. L'istituto promuove incontri di formazione sull'IA per docenti e ATA, finalizzati a:

- uso etico e sicuro delle tecnologie;
- prevenzione del plagio e del disimpegno cognitivo;
- sviluppo del pensiero critico e della cittadinanza digitale;
- uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo.

2. La formazione potrà - dietro approvazione - avvalersi anche di percorsi promossi da Scuola Futura, università, enti di ricerca e partner accreditati.

Art. 10 – Responsabilità e limiti

1. L'uso improprio o non autorizzato dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
2. È vietato utilizzare l'IA per sorvegliare studenti, raccogliere dati biometrici o sensibili o creare profilazioni non autorizzate.

TITOLO IV – USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DA PARTE DEGLI STUDENTI

Art. 11 – Utilizzo a fini didattici

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi.
2. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve essere sempre guidato, filtrato, introdotto e veicolato dai docenti.
3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente secondo le modalità concordate con l'insegnante. La famiglia, nel rispetto del patto di corresponsabilità, collabora con l'intento educativo dichiarato nel presente documento e si assume la responsabilità di un eventuale utilizzo a casa. Rimane quindi ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Art. 12 – Limiti d'età

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi, le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa (ad esempio, se un servizio di IA è riservato ad utenti di almeno 13 anni, gli studenti al di sotto di tale età non vi potranno accedere direttamente).
2. Per gli studenti minorenni l'utilizzo di piattaforme e applicazioni di IA che prevedono la registrazione di un account personale deve avvenire solo previa acquisizione del consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, in conformità a quanto previsto dal GDPR e dal Codice della Privacy italiano per i minori di 14 anni.

Art. 13 – Plagio, originalità e dichiarazione d'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.
2. L'uso dell'IA senza dichiarazione è considerato plagio e può comportare provvedimenti disciplinari. 3. I docenti devono fornire criteri chiari per distinguere un uso legittimo da un uso scorretto dell'IA.

Art. 14 – Sanzioni per uso improprio dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

1. Nel rispetto della normativa sopracitata e del compito educativo della Scuola, fermo restando che gli studenti vanno edotti circa i rischi connessi con l'uso dell'IA, si ritiene opportuno disciplinare le sanzioni conseguenti ad eventuali comportamenti/modalità difformi alle indicazioni dei docenti.
2. L'uso improprio della IA viene sanzionato secondo quanto previsto dal Regolamento di Disciplina d'Istituto e dal Regolamento sull'uso dei dispositivi elettronici riguardo un utilizzo improprio degli stessi, tenendo conto delle seguenti condizioni:
   - **gradualità della sanzione:** la sanzione deve essere proporzionale alla gravità (es. una ricerca copiata interamente con l'IA ha un peso diverso rispetto alla creazione di contenuti offensivi o manipolatori tramite deepface);
   - **menzioni specifiche:** la mancata dichiarazione dell'uso dell'IA (plagio) comporta l'annullamento della prova o l'attribuzione di un voto che rifletta la mancanza di elaborazione personale;
   - **obbligo di riparazione:** si introducono sanzioni di natura "riparativa" (es. percorsi di approfondimento sull'etica digitale) per trasformare l'errore in un'opportunità di apprendimento consapevole.

TITOLO V – PRIVACY, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 15 – Valutazione d'impatto e sicurezza

Prima dell'introduzione di un sistema di IA, l'istituto effettua una ***IA Impact Assessment*** per valutare:

- rischi per la privacy e la sicurezza informatica;
- bias o discriminazioni algoritmiche;
- impatti psicologici o cognitivi sugli studenti;
- implicazioni per la sicurezza sul lavoro.

Art. 16 – Protezione dei dati personali

1. L'uso dell'IA deve rispettare pienamente il Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e il Codice Privacy.
2. È vietato utilizzare strumenti che trattino dati biometrici, sensibili, informazioni personali, immagini riconoscibili, dati scolastici sensibili o che profilino studenti e docenti.
3. Ogni nuovo strumento di IA deve essere valutato dal DPO/RPD prima dell'utilizzo.

Art. 17 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

L'introduzione di strumenti di IA comporta l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), con particolare attenzione a:

- sicurezza informatica e cyber-risk;
- stress lavoro correlato;
- tutela dei minori e rischi da esposizione prolungata a contenuti generati da IA.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Controllo, revisione e responsabilità

1. Il regolamento sarà aggiornato al sorgere della necessità di adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
2. Il dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Online dell'istituto.